



Ufficio stampa

Rassegna stampa

19 - 21 dicembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 CLASS ACTION: Class action al via, tribunali alla finestra (il sole 24 ore)
- Pag 4 PROCESSO CIVILE: Processo civile, la riforma fa flop
(avvocati oggi - italia oggi sette)
- Pag 6 PROCESSO CIVILE: Così la testimonianza scritta regola l'ingresso delle
dichiarazioni di terzi nel processo (diritto e giustizia)
- Pag 7 PROCESSO CIVILE: Tribunale di Varese - Sezione prima civile - ordinanza
17 dicembre 2009 Giudice Buffone (diritto e giustizia)
- Pag 8 PROFESSIONI: Obiettivo formazione, 3 mln (italia oggi)
- Pag 9 AVVOCATI: San Marino: avvocati italiani out (italia oggi)
- Pag 10 STUDI LEGALI: Come "curare" il collega di studio, demoralizzato dalla crisi
e vittima dello stress - di Paola Parigi e Lucia Balistreri – Avvocato
(diritto e giustizia)
- Pag 12 TRIBUNALI: Tribunale in rosso - Arrivano gli sponsor
(il tempo – cronaca di Roma)
- Pag 13 CONVEGNI: Meeting point (diritto e giustizia)

IL SOLE 24 ORE

Class action al via , tribunali alla finestra

Si parte il 1° gennaio ma negli uffici giudiziari non c'è traccia di sezioni specializzate

Lun. 21 - Tutto pronto (o quasi) per il decollo della class action all'italiana. Dal 1° gennaio i tribunali potranno cominciare a ricevere le prime richieste di consumatori e utenti, da soli o associati, per risarcimento dei danni causati da illeciti verificatisi a partire dal 16 agosto scorso. Così, con l'imminente pubblicazione in Gazzetta dell'altra class action, quella "pubblica" (si veda l'articolo in basso), i cittadini avranno a disposizione complessivamente tre strumenti di tutela dei propri interessi. Alle nuove azioni di classe civile e pubblica si deve infatti aggiungere anche quella inibitoria. E mentre cresce la curiosità su quali saranno le prime class action proposte, gli uffici giudiziari se ne stanno alla finestra. Nessuno degli undici tribunali a cui è attribuita la competenza a ricevere le azioni collettive, ha infatti finora approntato misure organizzative particolari. Un po' perché le carenze di organico impongono cautela, un po' perché ciò che bolle in pentola è ancora tutto da scoprire. Sta di fatto che anche le sedi più grandi hanno deciso di non toccare l'organizzazione degli uffici e non hanno creato sezioni specializzate. «E' un lusso che non possiamo permetterci — ha chiosato Paolo De Fiore, presidente del tribunale di Roma— Istituire una sezione per le class action comporterebbe la destinazione di alcuni magistrati soltanto alla trattazione di quelle cause con conseguente distrazione da ogni altra attività». Il problema è sempre lo stesso, la carenza di organico. A Roma i posti vacanti sono due su dieci: «in questo quadro — afferma De Fiore— sarà saggio distribuire le class action tra le varie sezioni del tribunale a seconda della natura della materia». Stesso discorso a Milano: Marina Tavassi, presidente della sezione per la proprietà industriale e intellettuale, si aspetta l'assegnazione delle azioni di sua competenza, ma ricorda «che le novità sono più sostanziali che procedurali, pertanto la trattazione delle nuove cause non dovrebbe presentare difficoltà perché sarà affidata a magistrati esperti». Il ritornello è comune ai tribunali competenti, dove la media della scopertura è del 18%. Bruno Conca, giudice del tribunale di Torino, pone l'accento «sull'imprevedibilità dei flussi in entrata, con particolare riguardo alla paventata possibilità di proporre azioni anche per *small claims*. Non solo. «E' necessario riservare ogni valutazione — aggiunge Conca — in relazione al disegno di legge sul processo breve, la cui approvazione non potrà non comportare una significativa redistribuzione dei carichi di lavoro e, conseguentemente, del numero di magistrati da destinare ai singoli plessi, tanto con riguardo al settore penale che a quello civile», Torino, inoltre, sta studiando un protocollo organizzativo per la composizione non contenziosa delle vertenze in camera di conciliazione. Le azioni proposte al tribunale di Cagliari saranno convogliate alle sezioni competenti nelle materie commerciali, societarie, fallimentari e contratti «La specializzazione ormai assimilata — assicura Leonardo Bonsignore, presidente del tribunale cagliaritano — consente di ritenere che le nuove problematiche saranno affrontate con competenza». Nel frattempo si è aperta la caccia alla prima azione di classe che sarà registrata. Il Codacons è in procinto di lanciarne due al tribunale di Roma a tutela dei medici specializzati e al personale sanitario specializzando per ottenere i giusti compensi non corrisposti. Dati significativi sono quelli raccolti da Cittadinanzattiva. «I temi più gettonati — spiega Liliana Ciccarelli dell'ufficio conciliazione — riguardano le telecomunicazioni e i servizi energetici oggetto di più recente liberalizzazione, e naturalmente non mancano le banche». Delle 8mila segnalazioni ricevute, i diritti negati riguardano la corretta informazione (18%), la sostenibilità economica (16%), la trasparenza (12%) e la qualità del servizio (12%). Nell'ambito dei singoli settori, quanto alle tlc il 30% delle segnalazioni riguardagli errati importi o servizi presenti in bolletta, mentre per la telefonia mobile il 49% delle lamentele è sulle modifiche alle condizioni tariffarie. Andrea Maria Candidi Giovanni Parente

AVVOCATI OGGI - ITALIA OGGI SETTE

Un primo bilancio a quasi sei mesi di distanza dall'entrata in vigore della legge 69/2009

Processo civile, la riforma fa flop

Lun. 21 - Riforma del processo civile a rischio flop e con trabocchetti per gli avvocati. Il primo bilancio delle novità introdotte dalla legge 69/2009 a quasi sei mesi di distanza dall'entrata in vigore non è lusinghiero e la giurisprudenza non ha tradotto in pratica gli istituti che avrebbero dovuto dare un'accelerata al rito che più di ogni altro soffre ritardi e inefficienze. Il rischio flop si registra soprattutto per il nuovo rito sommario di cognizione che, nelle speranze del legislatore, dovrebbe essere il rito (l'ennesimo) in grado di fornire una risposta rapida al bisogno di giustizia veloce. Le insidie maggiori sono rappresentate, invece, dal principio di non contestazione, che lascia lo spazio ai giudici di interpretare il silenzio dell'avvocato come un riconoscimento delle posizioni altrui. E anche nel regime della condanna alle spese, che dà al giudice ampia discrezionalità, anche senza richiesta di parte, nel condannare il soccombente a indennizzare il vincitore.

Ma vediamo di scoprire quali sono le conclusioni alle quali, per il momento, sono arrivati i giudici di merito.

Il rito sommario non garantisce rapidità

Il rito sommario è, sulla carta, l'alternativa al rito ordinario: si arriva a sentenza in fretta e senza pastoie processuali. Nella realtà delle aule di giustizia non è proprio così.

Con una ordinanza del 18 novembre 2008 il Tribunale di Varese, sezione prima civile, ha inquadrato il rito sommario come un processo a cognizione piena e non sommaria. La seconda opzione avrebbe garantito una maggiore snellezza e rapidità del processo. La prima opzione assicura, invece, una piena analisi di tutte le prove per poter pronunciare la sentenza. La cognizione sommaria è stata ritenuta incompatibile con l'obiettivo del rito speciale di accertare, in maniera definitiva, ragioni e torti.

La ragione principale della decisione del giudice di Varese sta nel fatto che il provvedimento con il quale viene definito il giudizio produce, come una qualsiasi sentenza, gli stessi effetti di cui all'articolo 2909 codice civile (giudicato).

Le parti devono dunque chiedere tutte le prove, per la formulazione delle quali il termine ultimo è l'udienza di prima comparizione; quindi prima della pronuncia dell'ordinanza del giudice sulle istanze istruttorie le parti hanno la facoltà di specificare le prove già richieste nei propri atti oppure di formulare istanza a prova contraria per quelle determinate dalla difesa altrui. Oltre questo «limite», alle parti non è consentito dedurre nuovi mezzi di prova.

Il rischio dell'ordinanza, che pure sottolinea l'intento di rapidità del nuovo rito sommario, è di interpretare il rito sommario come una sorta di copia del procedimento ordinario; probabilmente, però, questo rischio sta più nella legge che nell'applicazione da parte dei giudici. Cosicché se il procedimento sommario in fondo non si distingue dal procedimento ordinario non vi sarebbe alcuna appetibilità dello stesso, che espone anche al rischio, in questa prima fase, di una non consolidata prassi e che comunque (non contraendo l'esigenza di cognizione piena) contro i tempi per le deduzioni difensive da parte degli avvocati. Nel rito sommario le prove vanno richieste fin dall'inizio. Se, infatti, il Tribunale di Varese consente la capitolazione delle prove testimoniali fino all'udienza di comparizione, diverso è stato per il Tribunale di Mondovì (sentenza n. 1891 del 12 novembre 2009). Il giudice piemontese ha deciso che il requisito dell'indicazione specifica dei mezzi di prova comporta per la parte l'onere di specificare fin dall'inizio il mezzo di prova richiesto, delimitandone l'oggetto e indicando le persone che devono compierlo, con la conseguenza che la prova testimoniale dovrà essere dedotta sin dall'atto introduttivo in capitoli separati e con indicazione dei testimoni.

Lo stesso Tribunale di Mondovì ha espresso l'indirizzo per cui la sommarietà dell'istruzione (articolo 702-ter, comma 3, del codice di procedura civile) dovrà essere valutata non con riferimento all'oggetto della domanda, ma in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese delle parti.

In sostanza il rito sommario è un rito che può essere attivato per processi semplici, ma per il quale le prove (pur se semplici) vanno effettuate tutte con cognizione piena e non si capisce bene se le prove vanno chieste con precisione già nell'atto introduttivo o se, invece, c'è tempo di articolare le richieste probatorie alla prima udienza.

Tutto ciò si può tradurre dicendo che solo i pochi processi semplici e senza bisogno di una complessa istruttoria possono essere celebrati con il rito sommario. Un identikit che, sia per ragioni oggettive sia per la propensione a discutere ogni aspetto della controversia in maniera problematica, rischia di verificarsi in pochi casi, decretando il flop della novità processuale.

Il trabocchetto del principio di non contestazione

La riforma del processo civile contiene anche alcuni ostacoli. Il principale trabocchetto per gli avvocati è nascosto dietro il principio di non contestazione (nuovo articolo 115 del codice di procedura civile). Il principio, di per sé, è apprezzabile: in causa bisogna contestare specificamente ciò che dice l'avversario e, se non lo si fa, allora il giudice può porre a base della sua decisione la mancata contestazione, che significherà un implicito riconoscimento delle ragioni altrui. Una strada molto pericolosa per gli avvocati, costretti e tenuti alla più scrupolosa lettura delle carte e alla più minuziosa replica alle deduzioni avversarie.

Si tratta di un'insidia cui non sempre pone rimedio la giurisprudenza. Ad esempio è stato stabilito che il principio non si applica ai diritti indisponibili della persona (Tribunale di Varese, sezione prima civile, ordinanza del 27 novembre 2009).

Un altro salvagente processuale lo ha fornito il Tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, con sentenza del 10 settembre 2009, che ha deciso che il principio di non contestazione non può sopperire alla mancata produzione di contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad substantiam.

L'opera di ritaglio delle prime sentenze sul principio di non contestazione può comporre un quadro in cui il principio (pericolo del "chi tace acconsente») non vale in tutta una serie di casi.

Innanzitutto nei processi relativi a diritti indisponibili; poi per i contratti per cui è richiesta la forma scritta ad substantiam; infine nel processo contumacia. Ancora si deve tenere conto che è stata ritenuta sicuramente «specificata» l'eccezione di intervenuto pagamento del debito (Tribunale Varese, sez. I, 1° ottobre 2009). Un altro pericolo dietro la decisione su chi paga le spese. La riforma del rito civile ha dato la possibilità ai giudici di decidere sulle spese di giudizio quasi come se costituissero una pena privata.

Il nuovo articolo 96 del codice di procedura civile, nel prevedere che il giudice, pronunciando sulle spese ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile, possa anche condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, secondo Tribunale Varese, sezione I, 30 ottobre 2009, n. 1094, ha introdotto una vera e propria sanzione tipica delle condanne punitive.

La nuova norma dà al giudice un'arma potentissima: può condannare determinando la somma dovuta equitativamente e d'ufficio.

Come dire, vista dall'ottica gli avvocati, che la prospettiva di una sconfitta in giudizio assume contorni più preoccupanti rispetto al passato: il cliente non solo potrebbe essere condannato a pagare le spese, ma anche a indennizzare controparte. *Antonio Ciccia*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Così la testimonianza scritta regola l'ingresso delle dichiarazioni di terzi nel processo

Sab. 19 - Ancora novità dalla riforma Cpc. L'introduzione della testimonianza scritta non solo proceduralizza l'ingresso nel processo degli scritti dei terzi ma getta anche nuova luce sul passato, consentendo di escludere che abbia alcuna efficacia la testimonianza "fuori processo" di un soggetto estraneo al rapporto sostanziale intercorso fra le parti in causa. È quanto emerge dall'ordinanza emessa il 17 dicembre scorso dalla prima sezione civile del Tribunale di Varese (e qui leggibile come documento correlato).

Data "spartiacque". Per i procedimenti successivi al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 69/2009, lo scritto del terzo può valere come deposizione testimoniale soltanto mediante il ricorso all'articolo 257 *bis* Cpc, introdotto dalla novella: il presupposto, però, è il consenso preventivo delle parti; per i procedimenti ante riforma, invece, ai fini della validità è necessario che il giudice escuta direttamente il terzo sul contenuto dello scritto: il quale, insomma, in quanto prova atipica per avere efficacia deve essere acquisito come prova orale (sulle perplessità inerenti alla testimonianza scritta *cfr.* «*Riforma, la pagella dei Prof*», arretrato 6 giugno 2009). Una volta tipizzata l'efficacia della testimonianza scritta con una forma solenne - osserva il giudice - ogni mezzo diverso che punta allo stesso obiettivo risulta contro «*il formante legislativo*».

Pari dignità. La questione ha diviso a lungo la dottrina, mentre la Cassazione ricorda che introdurre dichiarazioni di terzi formate fuori dal procedimento è uno schiaffo al principio del "giusto processo" (*cfr.* 29728/08). E anche il *placet* anticipato delle parti in causa sulla testimonianza scritta - rilevano gli studiosi - è stabilito dalla legge 69/2009 per rispettare il principio fondamentale del contraddittorio cui il processo è ispirato. Lo scritto del terzo non è una prova, ma può valere come indizio se risulta supportato da altri riscontri (*cfr.* 23554/08). (*d.f.*)

Tribunale di Varese - Sezione prima civile - ordinanza 17 dicembre 2009
Giudice Buffone

Osserva

La parte intervenuta chiede di poter far acquisire in giudizio le dichiarazioni testimoniali dei terzi che avrebbero dovuto essere escussi come testi; prova orale, poi, non ammessa dal Giudice istruttore per violazione dell'art. 244 c.p.c. Va osservato che il contenuto di uno scritto redatto dal terzo, costituendo prova atipica, in tanto può avere piena efficacia probatoria in quanto il suo contenuto venga acquisito al procedimento mediante prova orale o, oggi, mediante ricorso all'art. 257-bis c.p.c. per i procedimenti successivi al 4 luglio 2009 (v. legge 69 del 2009). Al riguardo, anche di recente, la Suprema Corte (in relazione ai fatti cd. notori, v. Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 2008, n. 29728) ha ricordato come non si possa derogare (se non nei casi ex lege) “al principio dispositivo e al contraddittorio, introducendo nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati”. Ed, allora, il fatto di introdurre nel processo dichiarazioni di terzi formate fuori dal procedimento si traduce in uno strappo al tessuto connettivo del “giusto processo” perché la deposizione trova ingresso nella lite giudiziale senza un vaglio condotto dal Giudice, e senza il contraddittorio delle parti. Sugli scritti dei terzi, in realtà, vi è sempre stato acceso dibattito in dottrina che, però, può dirsi oggi da sopire alla luce del già citato nuovo art. 257-bis c.p.c. introdotto dalla Legge 69 del 28 giugno 2009: tale norma ha proceduralizzato l'ingresso nel processo delle dichiarazioni dei terzi. Tali dichiarazioni, se rese nelle forme legislative di nuovo conio, assumono la stessa efficacia probatoria della deposizione testimoniale. Ma il presupposto è il consenso delle parti. Come ha scritto la Dottrina, in tal modo, considerato che le parti debbono dare il loro preventivo consenso, si tende a non violare il principio fondamentale del contraddittorio a cui si ispira il processo. Le conclusioni cui si deve pervenire sono, allora, le seguenti: lo scritto del terzo può valere come deposizione testimoniale solo mediante ricorso all'art. 257-bis c.p.c. (per i procedimenti post legem 69/2009) ovvero escussione diretta del terzo stesso ad opera del Giudice sul contenuto del suo scritto (ante legem 69/2009). Se, cioè, il Legislatore ha ormai tipizzato il solo caso in cui può avere efficacia la “testimonianza scritta”, allora ogni altra procedura è in insanabile contrasto con il formante legislativo ove voglia pervenire a tale effetto (deposizione scritta valente come testimonianza) con mezzo diverso (scritto non sottoposto alle formalità di Legge). E, peraltro, la norma consente all'interprete di guardare al passato per accendere nuova luce sul pregresso dibattito: pare, infatti, di poter dire che se per il futuro (dal 4 luglio 2009) il Legislatore ha previsto una rigorosa forma solenne per la testimonianza scritta, allora, per il passato (ante 4 luglio 2009) non può certo ritenersi che una testimonianza “fuori processo” del terzo abbia alcuna efficacia. È ovvio che quanto sin qui affermato riguarda una specifica tipologia di atti orbitanti nella generale categoria “scritti del terzo” e, cioè, la specifica ipotesi della “testimonianza scritta” (come nel caso di specie, in cui i documenti contengono, per l'appunto, la rubrica «deposizione del testimone»). Il fatto che una “testimonianza scritta” non possa essere avvolta dalla coltre della prova non esclude che possa valere quale mero indizio. Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, il documento scritto non proveniente dalle parti in causa, bensì da un terzo estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le parti, “può valere come indizio” (Cass. civ. sez. I, Sentenza n. 23554 del 12 settembre 2008) ma “con il supporto di altri elementi probatori”: e, però, presupposto indefettibile, a parere di chi scrive, è che lo scritto stesso non sia in sé una dichiarazione testimoniale elusiva delle debite forme di Legge come è avvenuto nel caso di specie. Gli scritti, infatti, contengono le dichiarazioni oggetto delle circostanze di cui alla prova falcidiata dall'ordinanza istruttoria già in atti per violazione dell'art. 244 c.p.c. e sono esclusivamente finalizzate ad offrire una testimonianza in forma scritta.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità dell'odierna produzione e restituisce gli scritti alla parte istante.

ITALIA OGGI

Presentato l'avviso 03/09 Fondoprofessioni. Le domande entro il 19/2/10

Obiettivo formazione, 3 mln

Fondi per l'aggiornamento dei dipendenti degli studi

Sab. 19 -Un milione di euro per l'attività corsuale dei dipendenti degli studi professionali, 1,5 milioni per le aziende collegate e 500 mila euro per la formazione seminariale. Sono così ripartiti i tre milioni stanziati da Fondoprofessioni, Fondo paritetico interprofessionale nazionale, con l'avviso 03/09 presentato l'altro ieri (si veda ItaliaOggi di ieri). Nel dettaglio, il milione messo a disposizione per i dipendenti degli studi è stato così suddiviso per aree: 400 mila euro per l'area amministrativa, 100 mila per quella giuridica, 100 mila per la tecnica e 400 mila per l'area sanitaria.

Passando alle istruzioni contenute nel bando chiuso con scadenza di presentazione delle domande fissata al 19 febbraio 2010, il piano o progetto formativo è presentato da: le associazioni di categoria dei liberi professionisti aderenti alle Confederazioni socie del Fondo, le associazioni di categorie di aziende collegate, i firmatari di protocolli d'intesa con il Fondo, le oo.ss. dei lavoratori e le Confederazioni datoriali, secondo le modalità di cui agli art. 1 e 2 del Ccnl degli studi professionali, sottoscritto in data 28 luglio 2004; le associazioni temporanee di scopo (Ats) e studi/aziende in cui si applichi il Ccnl di riferimento. Le azioni previste nel piano dovranno concludersi improrogabilmente entro 12 mesi dalla data della delibera di approvazione. Il contributo concesso per ogni singolo progetto non potrà superare l'importo di 50 mila euro. Gli studi professionali e le aziende collegate presso le quali i lavoratori destinatari delle azioni sono occupati devono garantire, complessivamente, il finanziamento di almeno il 20% del costo del progetto al quale partecipano, fermo restando i contributi maggiori derivanti dall'applicazione dei regolamenti comunitari sugli aiuti di stato.

Quanto all'attività corsuale, il parametro massimo di contributo erogato da Fondoprofessioni per un'ora di formazione corsuale per lavoratore (costo ora/allievo) è fissato in 25,00, (che diventano 24,00 in caso di presenza nel piano di progetti iterati), escluso il costo dei lavoratori in formazione, che potrà costituire quota di cofinanziamento delle imprese al progetto. La composizione del gruppo d'aula nell'attività corsuale prevede almeno quattro e non più di 16 persone; la durata minima dell'attività formativa è fissata in 16 ore e quella massima in 40 ore per progetto.

L'attività seminariale, invece, può avere come Ente proponente esclusivamente soggetti di cui al punto a) dell'art. 6 dell'Avviso e prevede una durata dell'intervento di 4 o di 8 ore ed almeno 20 dipendenti partecipanti; nel caso di un Piano che presenti più seminari, tale valore deve essere assicurato quale numero medio dei partecipanti nel complesso delle edizioni. Il Fondo riconosce un contributo pari all'80% del costo rendicontato, fino ad un contributo massimo di tre mila euro (seminario di 4 ore) e di cinque mila euro (seminario di 8 ore). *Gabriele Ventura*

La decisione del Titano dopo aver constatato la mancanza della condizione di reciprocità

San Marino: avvocati italiani out

Il Consiglio dell'Ordine si lamenta della concorrenza sleale

Sab. 19 - Dal 1° gennaio 2010 gli avvocati italiani «non potranno in alcun modo esercitare a San Marino e ogni violazione potrà essere considerata esercizio abusivo della professione». Lo ha deciso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e notai di San Marino, «preso atto della mancanza della condizione di reciprocità imposta dall'articolo 51 dello Statuto». Quell'art.51 prevede la possibilità per i legali stranieri di esercitare occasionalmente a San Marino (gli italiani l'hanno sempre fatto come prassi consueta), di concerto con un avvocato del Titano, a condizione che lo Stato di provenienza consenta analoga facoltà all'avvocato sammarinese. Nell'aprile scorso però l'Ordine degli Avvocati di Rimini stabilì che gli avvocati sammarinesi non potevano esercitare occasionalmente in Italia, neppure con domiciliazione presso un collega italiano. L'Ordine della piccola Repubblica, decidendo lo stop ai colleghi italiani, ha fatto presente di «aver ripetutamente chiesto, in questi mesi, chiarimenti ai colleghi dell'Ordine riminese, cercando un confronto sul comune problema, ma non vi è stata alcuna risposta».

Lo Statuto dell'Ordine sammarinese, adottato a suo tempo con Decreto dei Capitani Reggenti, ha forza di legge. Dunque dall'1 gennaio agli avvocati sammarinesi - invitati dall'Ordine «a dare rigorosa applicazione alla deliberazione assunta» - «sarà vietato accettare domiciliazioni per nuove pratiche, mentre per quelle pendenti dovrà essere revocata la domiciliazione entro e non oltre l'1 marzo 2010, avvertito il cliente, e il mandato dovrà essere assunto in via esclusiva dall'avvocato sammarinese».

DIRITTO E GIUSTIZIA

Come "curare" il collega di studio, demoralizzato dalla crisi e vittima dello stress

Agli articoli di approfondimento, nella consueta rubrica di marketing legale vengono ora affiancati commenti ad eventi ed episodi giudicati rilevanti ai fini della gestione e del marketing dello studio e risposte a quesiti proposti dai lettori.

L'autrice, avv. Paola Parigi, consulente di marketing legale, partner di Parigi Bassini Visconti & Partners, riassume molti dei quesiti che riceve dai lettori accorrandoli per categorie o argomento.

Per inviare il tuo quesito puoi indirizzarlo direttamente a posta@paolaparigi.it oppure a redazione@dirittoegiustizia.it

di Paola Parigi e Lucia Balistreri – Avvocato

info@pbvpartners.com - www.pbvpartners.com

Quesito: Da un paio di anni lavoro con un giovane collega. Abbiamo sempre avuto un rapporto splendido e collaborato in armonia. Da un po' di tempo però, lui sta vivendo un momento di difficoltà, complice la crisi, così che pare aver perso fiducia nelle sue possibilità e capacità. Cosa posso fare per aiutarlo a superare questo momento?

Ognuno di noi, nel corso della sua vita professionale, ha dovuto affrontare momenti del tutto analoghi a quelli che sta attraversando il giovane avvocato di cui parla il lettore. In una professione tanto gratificante quanto faticosa e impegnativa quale quella dell'avvocato, è assolutamente fisiologico passare attraverso periodi in cui ci si pone le "grandi domande": «dove sto andando?» o «Ho scelto la professione giusta?». A tutti gli avvocati è capitato almeno una volta nella vita di essere schiacciati dal peso delle competenze responsabilità sempre crescenti, dalle scadenze, dalle incalzanti richieste dei clienti e dall'ansia di non riuscire a gestire tutto. Scegliere come impostare una difesa, redigere un atto complesso, dare un parere al proprio assistito, negoziare un contratto sotto la pressione costante del cliente e della controparte, sono solo alcuni esempi di ciò che ogni giorno un legale deve affrontare e, inutile dirlo, soprattutto all'inizio della carriera, tutto questo può sembrare talmente difficile da far temere di non farcela o, peggio, di non essere portati per la professione. In queste situazioni, è fondamentale affrontare apertamente il problema: il più anziano o più maturo, nell'ottica di aiutare il giovane collega ad uscire dall'impasse, dovrà prima di tutto imparare ad ascoltare, per indagare fino in fondo lo stato d'animo del collega e cercare di fargli ritrovare la fiducia e a ritrovare entusiasmo. Il primo passo è parlare, a tu per tu con il giovane collega. Anche se si tratta di una persona con cui si lavora a stretto contatto ogni giorno, è preferibile programmare ciascun colloquio e dedicare non meno di due ore, per non rischiare di essere continuamente interrotti e avere il tempo di approfondire i vari temi. La programmazione degli incontri infatti, toglierà spontaneità, ma attribuirà ai colloqui un senso di relazione formale e strutturata. Dare dignità al problema significa già in parte affrontarlo per risolverlo. Un conto è una chiacchiera tra amici per sfogarsi di un problema, un conto un colloquio tra colleghi per affrontare un'impasse che rischia di riflettersi pesantemente sul comune lavoro. Fondamentale, durante i colloqui, sarà, per entrambi capire cosa sta succedendo. La programmazione dell'incontro formale consentirà a chi si trova "in crisi" di allineare lucidamente i problemi per esporli meglio (così già scremandoli e prendendone coscienza), e a chi "ascolta", di disporsi ad affrontare il tema come tratterebbe qualunque problema di un cliente, nella massima oggettività e serenità, elaborando infine una strategia per la soluzione. Per esplorare a fondo le motivazioni e i problemi del collega, potranno essere utili domande dirette a sondare, più di ogni altro, la concatenazione degli elementi di disagio tra loro. Nessun problema è

slegato dal resto della vita, personale e professionale e ciascun disagio viene prima o dopo ad altre situazioni, in un rapporto di causa ed effetto.

Così se il problema che viene esplicitato è che, per esempio: «i soldi che guadagno non bastano», occorrerà capire in che rapporto il guadagno sta con gli elementi che lo compongono e che possono influenzarlo come:

- tempo effettivamente lavorato;
- soddisfazione generata dal lavoro;
- spese imprescindibili da affrontare (contingenti o meno);
- relazione ai redditi del contesto familiare;
- capacità di produrre lavoro (apportare clientela); e via dicendo.

Chiarire l'assunto porterà da una affermazione generale e generica a una affermazione specifica, come: «i soldi che guadagno non sono proporzionati al tempo che dedico al lavoro, mia moglie non guadagna abbastanza, non riesco a trovare clienti, etc.», che, da sola prospetta già molti più ambiti di intervento e possibili soluzioni. Compreso e puntualizzato il problema insieme al collega e conclusa la fase che potremmo definire “esplorativa”, bisognerà passare all'azione, cioè immaginare possibili soluzioni ai problemi riscontrati o eventuali scenari in cui egli possa sentirsi più a suo agio, nonché gli strumenti o le vie per realizzarli. In questa fase, un errore da evitare assolutamente è quello di cercar di dare soluzioni, risposte o anche semplicemente consigli, a meno che il suo “problema” non siamo proprio noi. Si può naturalmente proporre la propria esperienza, ma mai minimizzare il disagio altrui, al contrario, per entrare in sintonia bisogna mantenere un atteggiamento empatico.

Si potrà quindi guidare il collega nella riflessione, aiutandolo a rispondere alle proprie domande o fornendo spunti che lo aiutino a prefigurarsi degli scenari per sé ideali e a pensare al modo in cui realizzarli. Banalmente, alla domanda: «cosa vorresti di diverso nel tuo lavoro? Cosa vorresti ottenere a seguito del cambiamento? Quali sono i primi passi da compiere per ottenere gli obiettivi?», la risposta non potrà che contenere già, in nuce, l'avvio della soluzione del problema.

Una volta delineati gli obiettivi possibili e alcune vie da percorrere, non resta altro che impegnarsi a fare quanto possibile per perseguirli.

Una tecnica utilissima è quella di immaginare, visualizzandolo, il proprio futuro, come se venisse raccontato in uno sceneggiato biografico o in un articolo di giornale. Se la persona non si sente all'altezza di un futuro diverso, probabilmente non è nelle sue corde raggiungerlo. Se non riesce ad immaginare sé stesso come un avvocato di successo e un professionista realizzato, probabilmente il problema non è il guadagno, ma invece l'attitudine alla libera professione. Uno o più successivi follow up ai primi incontri consentiranno di verificare che i buoni propositi non siano rimasti tali ma si siano trasformati in azione, in cambiamento e soprattutto che il cambiamento abbia prodotto l'entusiasmo e il rinnovamento della motivazione per il giovane collega.

Situazioni di questo genere non vanno prese sottogamba. Sono segnali importanti per le persone coinvolte e per lo studio in cui lavorano e hanno potenzialmente un impatto devastante sulla riuscita degli sforzi di tutti.

L'impegno nell'ascolto e nella comprensione sono essenziali, tanto più in un contesto come quello di uno studio professionale che necessita di “teste pensanti” e quindi di “teste efficienti”, sotto il profilo della lucidità e dell'emotività. Fare l'avvocato non è come stare alla catena di montaggio o a spazzare un cortile, la mente è il principale strumento di lavoro.

IL TEMPO – Cronaca di Roma

Tivoli, fornita cancelleria per 10 mila euro. Il presidente: siamo allo stremo

Tribunale in rosso - Arrivano gli sponsor

Al Tribunale di Tivoli arriva Babbo Natale. Dove c'è carenza di materiale di cancelleria e cancellieri, magistrati e fondi di bilancio. «Non ci sono più neanche gli occhi per piangere», allarga le braccia il presidente, Bruno Ferraro. Al quale la scorsa primavera è venuta l'idea di lanciare le sponsorizzazioni per ovviare almeno alla carenza del materiale di cancelleria. Per i cancellieri («occorrono una ventina di amministrativi», quantifica il presidente) e i magistrati («ne mancano due più un presidente di sezione») invece non resta che attendere i concorsi («anzi, ce la siamo cavata con la nuova pianta organica, che non ci falciò come in altri Tribunali»). E ieri, come tre magi in anticipo, si sono presentati in Tribunale i primi tre sponsor carichi di carta, cartelline e faldoni (oltre una carrozzina per disabili), offrendo circa 10 mila euro di materiale, su cui è stato stampigliato il loro logo commerciale di 12 centimetri. «Chi vuole può inviarci comunicazioni, ora servirebbe del materiale informatico - aggiunge Ferraro - Siamo i primi a ricorrere a questo disciplinare sulle sponsorizzazioni: già mi hanno chiamato dal Tribunale di Macerata perché vogliono mutuare questo sistema». Ed altre innovazioni sono in cantiere, come «l'iscrizione online delle cause a ruolo con i codici a barre: l'Ordine degli avvocati ha acquistato 11 computer e un lettore, così non faranno più file negli uffici». Attese evitate anche con il nuovo servizio di «fotocopie al banco, grazie al protocollo con una ditta esterna forniremo in giornata le copie a 10 centesimi a pagina dei fascicoli giudiziari». Per i quali si «provvederà presto all'informatizzazione: le curerà la società che gestirà le aste, e tutto a costo zero per l'erario». Le cui casse; con queste misure, risparmieranno «circa 30 mila euro, quanto il budget. annuale attualmente a disposizione, anche se - conclude Ferraro ce ne occorrerebbe il triplo». *Antonio Sbraga*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Meeting point

Diritti dell'uomo e sistema penale	
MANIFESTAZIONE	seminario di studi internazionale
DATA	sabato 19 dicembre 2009
CITTÀ	<i>Napoli</i>
LUOGO	Salone dei Busti - Castel Capuano, Piazza De Nicola
ORARIO	Dalle 9,15
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Istituto forense per la difesa dei diritti umani
VARIE	Verranno riconosciuti sette crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Il procedimento davanti al Giudice di Pace. Deontologia del difensore d'ufficio, liquidazione per imputati irreperibili e gratuito patrocinio
MANIFESTAZIONE	primo corso di Deontologia e tecnica del penalista
DATA	venerdì 15 gennaio 2010
CITTÀ	<i>Piacenza</i>
LUOGO	Aula Magna del Seminario Vescovile, Via Scalabrini n. 67
ORARIO	Dalle 15,30
ORGANIZZAZIONE	Camera Penale di Piacenza, Scuola di qualificazione e formazione specialistica dell'avvocato penalista, Ordine degli Avvocati di Piacenza
NOVITÀ	

TEMA	National judges and supranational laws: on te effective application of EC law and the Echr
MANIFESTAZIONE	conferenza
DATA	venerdì 15 e sabato 16 gennaio 2010
CITTÀ	<i>Pisa</i>
LUOGO	Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33
ORARIO	Dalle 9

ORGANIZZAZIONE	Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna
NOVITÀ	

TEMA	La riforma del procedimento amministrativo
MANIFESTAZIONE	seminario di aggiornamento
DATA	lunedì 18 gennaio 2010
CITTÀ	Milano
LUOGO	Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Via Conservatorio n. 13
ORARIO	Dalle 14
ORGANIZZAZIONE	Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
NOVITÀ	

TEMA	Il rapporto dell'avvocato con i Magistrati, la Polizia Giudiziaria, la stampa, i colleghi, i clienti in particolare, i rapporti e i colloqui con l'assistito detenuto
MANIFESTAZIONE	primo corso di Deontologia e tecnica del penalista
DATA	venerdì 22 gennaio 2010
CITTÀ	Piacenza
LUOGO	Aula Magna del Seminario Vescovile, Via Scalabrini n. 67
ORARIO	Dalle 15,30
ORGANIZZAZIONE	Camera Penale di Piacenza, Scuola di qualificazione e formazione specialistica dell'avvocato penalista, Ordine degli Avvocati di Piacenza
NOVITÀ	

TEMA	Le modificazioni al codice dei contratti pubblici e alla disciplina dei processi contabile e amministrativo
MANIFESTAZIONE	seminario di aggiornamento
DATA	lunedì 25 gennaio 2010
CITTÀ	Milano
LUOGO	Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Via Conservatorio n. 13
ORARIO	Dalle 14
ORGANIZZAZIONE	Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

NOVITÀ

TEMA	Il giudicato penale e i suoi difetti. La fase esecutiva. L'ordinamento penitenziario
MANIFESTAZIONE	primo corso di Deontologia e tecnica del penalista
DATA	venerdì 5 febbraio 2010
CITTÀ	<i>Piacenza</i>
LUOGO	Aula Magna del Seminario Vescovile, Via Scalabrini n. 67
ORARIO	Dalle 15,30
ORGANIZZAZIONE	Camera Penale di Piacenza, Scuola di qualificazione e formazione specialistica dell'avvocato penalista, Ordine degli Avvocati di Piacenza
NOVITÀ	

TEMA	I contratti derivati. Controversie tra banche e imprese: tecniche e strategie difensive - I derivati, la perizia sui derivati e la fase stragiudiziale con la banca
MANIFESTAZIONE	percorso formativo
DATA	lunedì 15 febbraio 2010
CITTÀ	<i>Bologna</i>
LUOGO	Sav hotel, Via F. Parri n. 9
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Almaiura
NOVITÀ	

TEMA	I contratti derivati. Controversie tra banche e imprese: tecniche e strategie difensive - La causa contro le banche: tecniche e strategie difensive
MANIFESTAZIONE	percorso formativo
DATA	lunedì 22 febbraio 2010
CITTÀ	<i>Bologna</i>
LUOGO	Sav hotel, Via F. Parri n. 9
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Almaiura
NOVITÀ	